




SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI
ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016

Data di emissione: 8/05/2018

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI


LAVORI

REGOLAMENTO

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018


SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione e di Elenchi di fornitori lavori**
- Art. 2 Durata del Sistema**
- Art. 3 Soggetti ammessi all'iscrizione al Sistema**
- Art. 4 Domanda di Qualificazione**
- Art. 5 Requisiti di Qualificazione**
- Art. 6 Documenti e titoli per la Qualificazione**
- Art. 7 Esito della domanda di Qualificazione**
- Art. 8 Effetti e validità della Qualificazione**
- Art. 9 Segnalazione delle variazioni e Mantenimento della Qualificazione**
- Art. 10 Rinnovo della Qualificazione**
- Art. 11 Rivalutazione**
- Art. 12 Sospensione dalla Qualificazione**
- Art. 13 Cancellazione**
- Art. 14 Selezione dei Soggetti da invitare alla gara**
- Art. 15 Pubblicità**
- Art. 16 Efficacia**
- Art. 17 Affidamento Appalti**
- Art. 18 Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003)**
- Art. 19 Disposizioni finali**

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI LAVORI

- 1.1 Ai sensi degli artt. 36 e 134 del D.L.gs. 50/2016 è istituito presso l'ENAV S.p.A. (di seguito ENAV) il Sistema di Qualificazione e di Elenchi di Fornitori Lavori (di seguito Sistema).
- 1.2 Del suddetto Sistema può avvalersi anche TECHNO SKY S.r.l., con sede in Roma, alla via del Casale Cavallari n. 200.
- 1.3 Il Sistema è volto alla definizione di elenchi di Soggetti di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali le società, di cui agli articoli precedenti, individuano concorrenti alle singole procedure di affidamento di appalti fino all'importo di 1 milione di euro - ex art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 (appalti nei settori ordinari) - e per affidamenti di importo da 1 milione fino a 10 milioni di euro - ex artt. 114 e 119 del D.Lgs. n.50/2016 (appalti nei settori speciali), nonché per l'esecuzione di Lavori in economia, con le modalità e nel rispetto delle condizioni disciplinate dal "Regolamento per le attività negoziali" approvato, dal Consiglio di Amministrazione, il 30 maggio 2007.
- 1.4 I Soggetti sono Qualificati nel Sistema per categorie di opere generali, categorie di opere specializzate e per classifiche d'importo, così come identificate nel Questionario di Qualifica disponibile sulla piattaforma dedicata al Sistema.
- 1.5 Le disposizioni del presente Sistema sono automaticamente modificate e sostituite da norme di legge sopravvenute incompatibili con quelle in esso contenute.
- 1.6 Il presente documento e i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento di Qualificazione cui riferirsi per

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

l'inserimento dei Soggetti nel Sistema di qualificazione e negli Elenchi di fornitori lavori.

Art. 2


DURATA DEL SISTEMA

- 2.1 Il Sistema avrà durata indeterminata.
- 2.2 ENAV si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA

- 3.1 Possono presentare Domanda d'iscrizione al sistema di Qualificazione e negli Elenchi di fornitori lavori:
 - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società consortile, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ.;

e) i GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo) costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE n. 2137/85 e, per le imprese italiane, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

3.2 La Qualificazione e l'iscrizione negli Elenchi può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

3.3 Il conseguimento della Qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio).


3.4 Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

3.5 L'iscrizione dei Soggetti al Sistema di Qualificazione, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento dell'Amministratore Delegato.

Art. 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1 I Soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare apposita Domanda di Qualificazione precisando le categorie di opere generali, di opere specializzate e relative classifiche di importo per le quali richiedono di essere qualificati (come da

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018


modulo "A") , anche per le Aziende che richiedono la qualifica al di sotto dei 150.000 €, identificando le attività Aziendali con le categorie SOA anche se non in possesso della Certificazione.

- 4.2** Al momento della presentazione della Domanda di Qualificazione, i consorzi e i GEIE devono essere già costituiti.
- 4.3** La Domanda di Qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).
- 4.4** La Domanda, compilata secondo lo schema allegato, e corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, deve pervenire a :
- ENAV S.p.A
 Metodologie e Strumenti
 Via Salaria, n. 716 – 00138 ROMA
- 4.5** Alla Domanda deve essere allegata espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei dati identificativi (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") il Soggetto richiedente la Qualificazione nonché le categorie di opere e relative classifiche di importo in cui risulti qualificato. I dati saranno comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE


- 5.1** Ai fini della Qualificazione, i Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

5.2 Requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Salva diversa previsione normativa non saranno ammessi al presente Sistema i soggetti:

- a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b1. che , in relazione al precedente punto b), anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste in tale lettera, sussistano fatti che non risultino denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi che sono alla base della richiesta di rinvio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, e deve essere comunicata, oltre che all'Autorità giudiziaria competente, anche all'Autorità che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- c. nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

Non saranno ammessi, inoltre, i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione al Sistema, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f. che, secondo motivata valutazione del Committente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, accertata con qualsiasi mezzo di prova; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.


La grave negligenza o malafede nonché il grave errore professionale ricorrono nelle ipotesi indicate al comma 7, dell'art.11 del Regolamento per le Attività Negoziali.

- g. che hanno commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. che nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda al Sistema, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

- i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. che non sono in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- k. nei cui confronti e' stata applicata:
 - 1) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi da un proprio rappresentante nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica, o provvedimento interdittivo di cui all'art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n° 248.
 - 2) la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
 - 3) altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- l. dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. ovvero in una qualsiasi relazione che comporti un collegamento sostanziale con altre Imprese; In caso positivo indicare il nominativo e la ragione sociale dell'Impresa controllata o collegata e la relativa relazione che intercorre.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una impresa individuale, i requisiti di cui al presente art. 5.2, lett. b) e c) devono riferirsi al titolare e al direttore tecnico.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una società, i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono riferirsi:

- al direttore tecnico
- a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- al Presidente e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società.


Se il richiedente la qualificazione sia un consorzio ordinario o G.E.I.E., i requisiti di cui alla lettera b) e c) devono riferirsi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

5.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla Qualificazione sono i seguenti:

- a) per i Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 €:
1. esecuzione, nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, di Lavori analoghi¹ alla categoria per la quale il Soggetto intende Qualificarsi;
 2. costo complessivo, nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;
 3. disponibilità di adeguate attrezzature tecniche;

¹ Deliberazione Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici 11 Giugno 2003, n. 165.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

4. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti classifiche per le quali si richiede la Qualificazione .

b) per i Lavori di importo superiore a 150.000 €:


1. attestazioni SOA per categorie e classifiche corrispondenti;
2. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti classifiche per le quali si richiede la Qualificazione .

5.3.1 Per Lavori in ambito aeroportuale o similari, si intendono le attività espletate nell'ambito del sedime aeroportuale e/o ad esso strettamente connesse e/o accessorie, nonché nell'ambito di impianti terminali di trasporto con caratteristiche analoghe, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello logistico-amministrativo.

In tal senso rilevano i seguenti elementi:

- la pluralità di operatori pubblici e privati coinvolti (società ed enti di gestione, operatori logistici e di trasporto, dogana, etc.);
- la necessità di operare in ambienti ad elevato rischio di interferenza con processi operativi ad alta tecnologia e strettamente interconnessi.

5.3.2 La valutazione del requisito di cui al punto 1, lettera b) dell'art. 5.3, terrà conto sia dell'andamento lineare sia dell'eventuale esecuzione indiretta.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018


5.4 Requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità

Ai fini della Qualificazione al Sistema, alle imprese attestata SOA per classifiche di importo I e II dell'Allegato A, è richiesta altresì la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

Art. 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

- 6.1** I Soggetti che richiedono la Qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 4, producendo la documentazione di seguito descritta.
- 6.2** La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3** La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.4** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.5** Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere corredate, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.6** ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, ENAV darà comunicazione in tal senso all'Osservatorio dei contratti pubblici, ferme le segnalazioni ai sensi del D.P.R 445/2000.

6.7 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

1. in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi:

a) Certificati C.C.I.A.A.

- certificato storico, in forma non sintetica, di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.
- autocertificazione contenente la dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero di attestazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza nel caso di soggetti esteri;


b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.2. lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l);

c) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza ;

d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alle condanne di cui al precedente art. 5.2 lettera c) con beneficio di non menzione;

e) documento comprovante la regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;

f) verbale di nomina degli amministratori in carica all'atto della presentazione della domanda e/o di eventuali procuratori nel caso di società o di consorzi di qualsiasi tipo;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

g) eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente).


1.1 I documenti di cui alla precedente lettera c) e d) devono essere riferiti:

- 1) al direttore tecnico;
- 2) al titolare e all'eventuale institore nel caso di impresa individuale;
- 3) a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo;
- 4) ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- 5) al Presidente ed agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società e per i consorzi;
- 6) ai soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di iscrizione al Sistema.

2. In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1, del D.P.C.M n.187/91:

- a) della propria composizione societaria;
- b) dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
- c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- d) dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

3. In caso di consorzi o G.E.I.E. deve, inoltre, essere presentata:

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

- a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;
- b) adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- c) copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
- d) dichiarazione sostitutiva resa da ogni consorziato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale dichiara di non far parte di altri consorzi.


6.8 Per le imprese attestata SOA per classi di importo I e II - fermo restando quanto stabilito dagli artt. 216, comma 14, e 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - il possesso dei requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità è comprovato da:

- certificato di riconoscimento di conformità al Sistema di Gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 riferito alle attività oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato da un Ente aderente all'EAC (European Accreditation of Certification) e /o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA).

Nel caso di consorzio la suddetta documentazione deve essere presentata da ogni soggetto.

6.9 Dichiarazioni e attestazioni relative al requisito di cui all'art. 5.3 a), per i Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 €. (utilizzare l'Allegato C)

6.10 Certificazioni attestanti il requisito di cui all'art. 5.3 b) 2., per i Lavori di importo superiore a 150.000 €. (utilizzare come tabella riepilogativa l'Allegato C a corredo dei C.E.L.)


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

6.11 Tutte le certificazioni richieste o eventuali dichiarazioni sostitutive, devono essere in corso di validità.

Art. 7

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

- 7.1** ENAV dispone la Qualificazione dei Soggetti sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati nonché secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte.
- 7.2** All'uopo fa fede la data oltreché il numero di protocollo di arrivo.
- 7.3** Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento di qualificazione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.
- 7.4** Entro sei mesi dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente documentata ENAV comunica, per iscritto, l'esito del procedimento di qualificazione.
- 7.5** Nell'eventualità che il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, ENAV entro due mesi a decorrere dalla suddetta data, comunica al Soggetto richiedente la nuova data di emissione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, dovrà essere fissata entro otto mesi dalla presentazione della domanda.
- 7.6** Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di Qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018


- 7.7 In tal caso il predetto termine di sei mesi decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data.
- 7.8 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro tre mesi dalla richiesta, farà considerare come mai presentata la domanda di Qualificazione; la comunicazione avverrà per via scritta da parte dell'ENAV; si prevede comunque in casi eccezionali la valutazione da parte dell'ENAV di una richiesta di eventuale proroga (non superiore ai 60 gg) da parte dell'Azienda che ne dovesse presentare richiesta, che dovrà comunque pervenire entro i termini stabiliti della scadenza stessa.
- 7.9 L'esito negativo della Qualificazione viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

Art. 8

EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE


- 8.1 La Qualificazione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito del Committente, alle procedure di affidamento indette avvalendosi del presente Sistema.
- 8.2 La Qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni indicate all'art. 9.

Art. 9

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

- 9.1** I Soggetti Qualificati e quelli qualificandi danno comunicazione ad ENAV di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 rilevanti ai fini della Qualificazione stessa.
- 9.2** Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3** L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni peggiorative, comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 9.4** Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata.
- 9.5** Unitamente alla comunicazione delle variazioni i Soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le altre condizioni che hanno consentito la qualificazione.
- 9.6** ENAV ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore ai fini della valutazione dei requisiti sottesi alla Qualificazione.
- 9.7** L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero dei documenti eventualmente richiesti, entro il termine prescritto, dà luogo alla sospensione dalla qualificazione nel caso di Soggetti già qualificati; nonché alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di Soggetti non ancora qualificati.
- 9.8** L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

Art 10

RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

10.1 I Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione al Sistema devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, nel semestre precedente la data di scadenza della qualificazione, utilizzando l'apposito Allegato "B" e barrando la dicitura Rinnovo.

Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza saranno considerate domande di qualificazione.

10.2 A seconda che il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima o dopo la scadenza della qualificazione già posseduta, si avrà:


- nel primo caso, il prolungamento della qualificazione di tre anni a partire dalla data di scadenza;
- nel secondo caso, il Soggetto interessato risulterà qualificato a partire dalla data di inizio del nuovo triennio di validità.

10.3 ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate all'art. 7.

Art. 11

RIVALUTAZIONE

11.1 La Rivalutazione attiene al momento successivo alla Qualifica del Soggetto, quale risultato della verifica dei requisiti di idoneità nonché, della valutazione

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

complessiva della capacità operativa e del grado di affidabilità inerente le prestazioni espletate.

L'affidabilità è l'attitudine di un'impresa a mantenere e migliorare le proprie prestazioni in un dato periodo di osservazione.

11.2 ENAV procede alla Rivalutazione periodicamente.

11.3 La Rivalutazione è improntata alla combinazione degli "indicatori di performance" sotto indicati:


- rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera;
- adeguatezza della struttura;
- capacità tecnico professionali idonee a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza del lavoro e di tutela ambientale, in relazione ai lavori da affidare;

cui viene assegnato un punteggio da 1 a 5.

11.4 ENAV procede alla Rivalutazione dei Soggetti Qualificati non ancora operativi in seno alle attività comprese nel Sistema anche sulla base dei dati informativi dell'Osservatorio dei contratti pubblici ex art.213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

11.5 La Rivalutazione comporta ricadute sulla Qualificazione nei termini che seguono:

- con media aritmetica degli indicatori di performance ≥ 3 non si registrano ricadute sulla Qualificazione;
- con media aritmetica degli indicatori di performance >2 e ≤ 3 si ha la Sospensione dalla Qualificazione;
- con media aritmetica degli indicatori di performance ≤ 2 si ha la cancellazione dal sistema.


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

- 11.6** Per quanto concerne la Rivalutazione dei requisiti di idoneità, restano ferme le conseguenze in termini di sospensione e di cancellazione nei casi disciplinati dagli articoli che seguono.
- 11.7** ENAV si riserva la possibilità di modificare i suddetti criteri dandone avviso con le modalità indicate al successivo art. 16.

Art.12

SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE

- 12.1** La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema.
- 12.2** ENAV procede alla sospensione dalla qualificazione quando il Soggetto qualificato:
- 1) sia incorso in una delle ipotesi previste all'art. 5.2 lettere f); g); i);
 - 2) abbia assunto una condotta tale da inficiare la normalità dei rapporti con ENAV (es. ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.), rilevante ai fini della Rivalutazione ex art. 11;
 - 3) non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente art. 9;
 - 4) non abbia prodotto apposita domanda di rinnovo secondo quando prescritto all'art. 10.
- 12.3** La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
- 12.4** Ai Soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ENAV rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.


	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

- 12.5** Il provvedimento di sospensione si protrae fino alla rimozione dei motivi che l'hanno prodotta, che sarà comunicato con le modalità di seguito precisate.
- 12.6** In ogni caso, la sospensione non va oltre la naturale data di scadenza della qualificazione del soggetto interessato.
- 12.7** Il Soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.
- 12.8** L'accoglimento o meno della domanda di revoca viene comunicato da ENAV; la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti dei requisiti di cui all' art.10.

Art. 13

CANCELLAZIONE

- 13.1** La Cancellazione è la definitiva esclusione del Soggetto qualificato dal Sistema.
- 13.2** ENAV dispone la cancellazione nei casi in cui il Soggetto Qualificato:
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2, salvo quanto stabilito per la Sospensione;
 - non sia più in possesso dei requisiti S.O.A.;
 - a seguito di Rivalutazione consegua un indice di performance ≤ 2 , così come indicato all'art. 11;
 - abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di ENAV;

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018


- sia incorso nella seconda sospensione dalla Qualificazione negli ultimi due anni.

- 13.3** ENAV provvederà, altresì, alla cancellazione dei Soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.
- 13.4** ENAV comunica per iscritto al Soggetto interessato il suddetto provvedimento, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
- 13.5** Il Soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause determinanti, salvo il caso in cui la cancellazione consegua ad uno dei motivi di cui all'art 5, 2 lett. a).

Art. 14

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA

- 14.1** ENAV avvalendosi del Sistema invita, con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, solo i Soggetti qualificati senza preventiva pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 14.2** Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione, eventuali incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nelle lettere d'invito.
- 14.3** L'individuazione dei Soggetti da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione, garantendo la parità di trattamento tra tutte le Aziende iscritte al Sistema di Qualificazione Lavori;
- 14.4** Il numero minimo dei Soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà di norma inferiore a cinque, ove esistenti.
- 14.5** Quello massimo è fissato in un numero non superiore a venti.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

14.6 ENAV ridurrà il numero dei Soggetti da invitare a presentare offerta quando vi sia l'oggettiva necessità garantire l'equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti per la sua realizzazione.

Art. 15

PUBBLICITA'

15.1 L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema di Qualificazione ai sensi degli artt.36 e 128 del D.L.gs 50/2016 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico presso l' Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di ENAV S.p.A, nella sezione "Bandi di Gara".

15.2 In osservanza a quanto prescritto dall'art. 134 del D.Lgs. 50/2016, il predetto avviso sarà pubblicato annualmente.


15.3 Negli stessi termini e con le medesime modalità ENAV pubblica l'avviso relativo all' aggiornamento, alla modifica o alla revoca del Sistema.

Art. 16

EFFICACIA

16.1 ENAV si avvale del Sistema quando nella categoria interessata siano stati qualificati un numero minimo di cinque Soggetti.

16.2 Qualora i Soggetti richiedenti la Qualificazione siano inferiori a cinque ENAV, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi del Sistema salvo che alla data di

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

emissione delle lettere di invito a presentare offerta non pervengano nuove domande corredate di tutta la documentazione necessaria.

Art. 17


AFFIDAMENTO APPALTI

- 17.1** ENAV si riserva di invitare i soggetti iscritti al presente sistema, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del Regolamento per le attività negoziali dell'ENAV S.p.A., secondo criteri di rotazione.

Art. 18

TUTELA DELLA PRIVACY

- 18.1** ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", precisa che:
- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
 - b. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
	Data di emissione: 8/05/2018

c. l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.

18.2 Titolare del trattamento dei dati è ENAV S.p.A, nella persona dell' Amministratore Delegato.

18.3 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

18.4 L'aggiornamento dei dati avverrà in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi dell' art. 9.

18.5 Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

18.6 In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dati.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

19.1 La Qualificazione al Sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti.

19.2 ENAV rivolgerà, senza vincolo alcuno, gli inviti per la presentazione di offerte ai Soggetti Qualificati ma non necessariamente ed esclusivamente ad essi.

19.3 ENAV si riserva di richiedere, in relazione alle specifiche procedure negoziali, ulteriori documenti, requisiti nonché condizioni di Qualificazione.



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI
ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016

Data di emissione: 8/05/2018

INDICE

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DI ELENCHI DI FORNITORI LAVORI	2
DURATA DEL SISTEMA.....	3
SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA	3
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....	4
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	5
DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE.....	11
ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....	15
EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE	16
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE.....	17
RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE.....	18
RIVALUTAZIONE	18
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE	20
CANCELLAZIONE.....	21
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA.....	22
PUBBLICITA'	23
EFFICACIA	23
AFFIDAMENTO APPALTI.....	24
TUTELA DELLA PRIVACY.....	24
DISPOSIZIONI FINALI	25